



REGIONE BASILICATA

PROCEDURA APERTA

(AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I.)

IN AMBITO U.E. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL
PO FSE BASILICATA 2007-2013

P.O. FSE Basilicata 2007-2013

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO C



SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno, il giorno del mese di, in Potenza, nella sede della Regione Basilicata n° 4, innanzi a me, Segretario Generale della Giunta, nato a il/...../..... e qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 9 del 06/06/1986, sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n. 89 del 16/02/1913:

il/la Dott./Dott.ssa....., nato/a a il/...../....., nella qualità di C.F. (d'ora innanzi denominata "**Amministrazione**"), per espressa previsione normativa

e

il/la Dott./Dott.ssa nato/a a il C.F. nella qualità di legale rappresentante di P. IVA (d'ora innanzi denominata "**Appaltatore**")

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. del/...../..... è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- con la citata Deliberazione, la Giunta Regionale ha approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la relativa modulistica, il Capitolato d'oneri e lo Schema di contratto;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore del giorno/...../.....;
- la Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata conn. del ha svolto i propri lavori, concludendo gli stessi con la formulazione di una graduatoria dei concorrenti e proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della
- con Determinazione Dirigenziale n. del/...../..... l'Amministrazione ha provveduto all'approvazione dei verbali della Commissione aggiudicatrice citata, nonché all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore del/della, al prezzo complessivo di Euro, oltre IVA% e quindi Euro
- che l'Appaltatore ha prodotto nei termini tutta la documentazione richiesta e che la stessa risulta essere completa e regolare, depositata agli atti dell'Ufficio;
- che il contratto da stipularsi è in ogni caso subordinato in via risolutiva all'esito negativo delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; (*in alternativa*) che le

verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. hanno avuto esito negativo (*in entrambi i casi per “esito negativo” si intende che non sussistono cause che impediscono la stipula del contratto ai sensi della normativa vigente antimafia*);

- che l'Amministrazione ha accertato la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara;
- che il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d'oneri, l'Offerta Tecnica ed Economica formano parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle clausole in esso contenute, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore del servizio oggetto del presente contratto relativamente all'erogazione del servizio medesimo;
- b) dal Capitolato d'oneri, qui integralmente richiamato ed espressamente accettato dall'Appaltatore;
- c) dal D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (**denominato nel prosieguo, per brevità, Regolamento**);
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che saranno emanate in materia di appalti pubblici di servizi, in quanto non rientranti tra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013, che si sostanzierà nel fornire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, i servizi proposti nell'Offerta tecnica ed economica, parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Art. 3 - Durata del contratto

L'appalto avrà la durata di 18 (diciotto) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto, e comunque non oltre il 31/12/2015.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione, salvo eventuale differimento del termine finale di esecuzione - che in ogni caso non potrà andare oltre la data del 31/12/2015 – per effetto della sospensione del servizio ai sensi dell'art. 308 del Regolamento o qualora l'Appaltatore non sia in grado di ultimare l'espletamento del servizio entro la scadenza prevista per cause a lui non imputabili. In tale ultimo caso, il differimento del termine finale di esecuzione potrà essere concesso dall'Amministrazione per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta da parte dell'Appaltatore, il quale dovrà rappresentare le cause che hanno determinato l'impossibilità di ultimare l'esecuzione del servizio entro il citato termine, e a condizione che detto differimento non comporti ulteriori oneri di spesa a carico della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, fermo restando la disponibilità del finanziamento regionale e l'effettivo stanziamento delle necessarie risorse, ove permanga la necessità di avvalersi di servizi di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007/2013, in funzione della realizzazione degli obiettivi perseguiti attraverso il summenzionato Programma Operativo, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'Appaltatore nei limiti ed alle condizioni di cui all'art 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., fino ad un eventuale importo massimo non superiore a quello stabilito quale importo a base di gara per il servizio principale, oltre IVA ai sensi di legge.

Art. 4 - Importo del contratto

L'importo complessivo del presente contratto è stabilito in € _____ (Euro). IVA esclusa e non comprende oneri per la sicurezza legati alle interferenze trattandosi di attività di natura intellettuale che non richiede da parte del committente l'elaborazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 5 - Garanzie di esecuzione del contratto

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore presta la cauzione definitiva mediante _____ n. _____ del _____ rilasciata dalla _____, per l'importo di € _____,00, pari al ____% dell'importo d'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce l'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti; pertanto, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di inadempimento di tale obbligazione l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 6 - Condizioni di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa emissione di regolare fattura e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nel modo seguente:

- ✓ Erogazione del 10% dell'importo all'avvenuta approvazione del *Piano di Lavoro* da parte dell'Autorità di Gestione .
- ✓ Erogazione del 70% dell'importo con rate trimestrali posticipate sulla base di stati di avanzamento (S.A.L.) all'avvenuta approvazione da parte dell'Autorità di Gestione di apposite relazioni di descrizione, articolate sulla base dell'attività svolta, degli output realizzati e delle giornate/uomo prestate distinte per singolo profilo professionale cui dovranno essere allegati i relativi time sheet ed ogni materiale realizzato ancorchè in bozza.
- ✓ Erogazione del restante 20% (saldo) a conclusione del contratto ed a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione della relazione finale concernente il riepilogo delle attività svolte nell'intero periodo di esecuzione del servizio, degli *ouput* realizzati e delle giornate/uomo di lavoro prestate distinte per singolo profilo professionale.

Le fatture, emesse dall'aggiudicatario a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione della documentazione suindicata, dovranno riportare l'indicazione del servizio, del contratto, del CIG, del CUP, del periodo di fatturazione oltre che la dicitura "attività co-finanziata dall'Unione Europea, PO FSE Basilicata 2007- 2013

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere sottoposta al Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di acquisire il visto concernente la corretta esecuzione del medesimo. L'Amministrazione provvederà al pagamento nei termini di legge dal ricevimento della stessa, secondo la data risultante dal protocollo regionale.

Nel caso in cui la fattura non risulti regolare o la documentazione prevista non contenga tutti gli elementi informativi necessari, i termini di pagamento risultano sospesi.

Art. 7 - Tempistica e modalità di attuazione del servizio

Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in conformità con quanto stabilito nel Capitolato d'oneri e nell'Offerta tecnica, e formalizzate nel *Piano di lavoro*, che l'Appaltatore dovrà consegnare entro 15 (quindici) dalla data di stipula del presente contratto. Detto documento dovrà essere approvato dall'Autorità di Gestione PO F.S.E Basilicata, la quale dovrà comunicare all'Appaltatore l'approvazione o formulare richieste di modificazione del *Piano di lavoro* proposto. In tale ultimo caso l'Appaltatore dovrà apportare le

modifiche richieste e presentare nuovamente il *Piano di lavoro*, modificato in ragione delle osservazioni formulate dall'Autorità di Gestione PO F.S.E Basilicata, entro il termine che verrà all'uopo indicato dalla medesima Autorità.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in cui si articola il servizio oggetto dell'appalto secondo le modalità di svolgimento e i tempi stabiliti nel *Piano di lavoro*, sulla base del cronoprogramma ivi definito, approvato dall'Autorità di Gestione PO F.S.E Basilicata – costituente anch'esso, una volta approvato, parte integrante del presente contratto - e le eventuali ulteriori prescrizioni della Amministrazione.

L'Appaltatore, inoltre, ai fini dell'esecuzione del servizio, è tenuto a disporre di una sede operativa allocata nel territorio della Basilicata, ovvero ad aprirla entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto e a mantenerla per tutta la durata del servizio.

L'Appaltatore, non appena sottoscritto il contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel contratto.

Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., e dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari ad esso relativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma precedente entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione, dall'Appaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Subappalto

(Indicare, tra quelle di seguito elencate, la situazione che ricorre nella fattispecie concreta)

- a) L'Appaltatore ha manifestato all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'intenzione di subappaltare le parti del servizio ivi indicate, che si riportano di seguito:
-
- b) L'Appaltatore non ha manifestato all'atto dell'offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto con conseguente divieto del successivo subappalto.

Nella situazione di cui alla precedente lettera a), l'affidamento in subappalto è ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dall'Amministrazione. Qualora l'Appaltatore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 118, comma 2, punto 3), e comma 8, del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii..

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno soltanto dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore stesso. L'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore e al subappaltatore. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al

differimento dei termini di esecuzione del presente contratto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappaltatore deve, inoltre, rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione revoca l'autorizzazione al subappalto.

L'Amministrazione non autorizza il subappalto nei casi in cui il subappaltatore:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente contratto;
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte dell'Appaltatore la cessione anche parziale del presente contratto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

Non sono consentite cessioni dei crediti derivanti all'Appaltatore dal presente contratto se non preventivamente e formalmente autorizzate dall'Amministrazione, nel rispetto dei limiti, dei tempi e modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

La cessione è soggetta alle medesime condizioni di pagamento previste nel contratto; rimangono in vigore, anche nei confronti dei cessionari, gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente. A tal proposito si precisa che i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG e il CUP e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato. Si precisa, in particolare, che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari tra Amministrazione e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti o che dovessero essere emanate durante la durata del servizio e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione che ne costituisce parte integrante, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, sulla base di quanto disposto nel medesimo, nella documentazione che ne costituisce parte integrante, nel successivo *Piano di Lavoro* dallo stesso Appaltatore presentato, anch'esso parte integrante del presente contratto, e nelle successive prescrizioni dell'Amministrazione, le quali ultime sono ammesse in quanto dirette a garantire l'esatta esecuzione del contratto, fatte salve le eventuali variazioni di quest'ultimo ai sensi del successivo art. 19. E', altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 12 - Personale

L'Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio ed è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento nella località e nei tempi in cui si svolgono le attività.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore, inoltre, deve rispettare, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ss.mm.ii..

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione.

L'Appaltatore, inoltre, ove ne sussistono i presupposti, si obbliga a rispettare le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 24 "*Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale*".

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 14 - Vigilanza e controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il **Direttore dell'esecuzione**, tutti i controlli necessari a verificare il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la regolare posizione, contributiva e retributiva, delle persone che per conto dell'Appaltatore sono incaricate di svolgere il servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e al Regolamento.

L'Amministrazione trasmetterà all'Appaltatore ogni comunicazione ed osservazione relative all'esecuzione dell'appalto, nonché, in forma scritta, le eventuali contestazioni, ed i rilievi formulati in esito ai controlli effettuati, comunicando le eventuali prescrizioni cui l'Appaltatore dovrà attenersi nei tempi stabiliti.

l'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni ed ai rilievi avanzati.

Qualora l'Amministrazione rilevi che i servizi non vengano eseguiti in modo soddisfacente e puntuale, potrà richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale impiegato dall'Appaltatore. L'Amministrazione, inoltre, potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei lavoratori che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tali casi l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei lavoratori segnalati entro il termine stabilito.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle prescrizioni dell'Amministrazione si applicano le disposizioni previste dal presente contratto, agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione.

Nell'esecuzione dei servizi del presente contratto l'Appaltatore non potrà ricevere ordini se non dalle persone designate dall'Amministrazione ai sensi del presente articolo.

I compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre quelli specificati dal presente contratto, sono stabiliti dall'art. 301 del Regolamento.

Art. 15 - Brevetti e diritti d'Autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 16 - Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure *software* e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Appaltatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, per conto proprio o per conto di terzi, se non previa espressa autorizzazione regionale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti sopraindicati, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.

Art. 17 - Penalità

L'Amministrazione ha interesse all'esecuzione del servizio secondo le modalità stabilite nel contratto e nelle successive comunicazioni che saranno trasmesse all'Appaltatore. Pertanto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai termini pattuiti e nei casi in cui lo svolgimento del servizio non risulti corrispondente a quanto convenuto - anche a seguito di successive comunicazioni da parte dell'Amministrazione riguardanti, in particolare, la distribuzione e le modalità di erogazione, durante il periodo di vigenza del contratto, delle giornate/uomo previste nell'Offerta tecnica - o comunque risulti inadeguato allo scopo, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5% per mille (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).

Ai fini della sussistenza del ritardo e/o inadempimento e della conseguente applicazione delle penali, lo svolgimento del servizio è considerato non corrispondente a quanto convenuto o inadeguato allo scopo perseguito nel caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione che ne costituisce parte integrante, nel *Piano di Lavoro*, anch'esso parte integrante del presente contratto, nonché dalle successive prescrizioni da parte dell'Amministrazione, che in ogni caso sono ammesse in quanto dirette a garantire l'esatta esecuzione del contratto, fatte salve le eventuali variazioni contrattuali ai sensi del successivo art. 19; in tali casi l'Amministrazione

applicherà all'Appaltatore la predetta penale sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme agli obblighi assunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto valuta l'applicazione delle penali previa contestazione per iscritto dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore.

Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

La penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, comma 2° c.c.).

Resta inteso che le penali non saranno applicate nelle ipotesi di ritardo/inadempimento dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che abbia fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile scelta, di escutere la cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o azione in giudizio, ovvero di compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore, anche per distinti corrispettivi maturati.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382, comma 1° c.c., salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso.

Quando il valore complessivo delle penali supera il 10% dell'importo netto contrattuale l'Amministrazione si riserva il diritto di disporre la risoluzione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 18 – Inadempimento, Risoluzione del contratto e Risarcimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 e ss. c.c.) e l'applicazione di penali ai sensi dell'articolo precedente.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione, contesterà le inadempienze rilevate all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta, invitandolo a presentare giustificazioni. L'Appaltatore dovrà far pervenire all'Amministrazione le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia esattamente alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino all'esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 c.c.), fatta salva l'applicazione delle penali.

Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cod.civ., intimi, a mezzo di raccomandata A/R, all'Appaltatore inadempiente, di adempiere entro un congruo termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, con espressa dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto sarà da considerarsi senz'altro risolto.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- b) esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) nel caso in cui l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. abbia avuto esito positivo;
- d) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a formale diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione;
- f) arbitrario abbandono o sospensione, in tutto o in parte, non dipendente da cause di forza maggiore, del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatore;
- g) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: Garanzie di esecuzione del contratto, Personale, Obblighi di riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Subappalto, Obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) nei casi di cessione di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, qualora l'Amministrazione si opponga al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- i) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % dell'importo netto contrattuale;
- j) frode dell'Appaltatore;
- k) negli altri casi di risoluzione di diritto previsti nel presente contratto e nella documentazione che ne costituisce parte integrante ovvero dalla normativa vigente.

Inoltre, nel caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore negativo per due volte consecutive, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Regolamento.

Con la risoluzione del contratto sorgerà, nell'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La risoluzione, in tutti i casi, comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione di cui all'art. 5, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati

come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subito durante l'esecuzione del contratto.

Art. 19 - Variazione del servizio - Diritto di recesso

L'Amministrazione si riserva di apportare al presente contratto e a quanto stabilito nella documentazione che ne costituisce parte integrante le variazioni che riterrà più opportune sulla base dei mutamenti che dovessero essersi prodotti nel quadro normativo ed economico-sociale di riferimento del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e sulla base di sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del suddetto Programma Operativo. In tali casi l'Amministrazione potrà apportare variazioni al presente contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 311 del Regolamento, purché dette variazioni non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del medesimo contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Come stabilito dall'art. 310 del Regolamento, nessuna variazione o modifica del presente contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal succitato art. 311 del Regolamento e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche se la prestazione del servizio ha avuto inizio, con preavviso di almeno 20 (venti giorni), da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.. In tal caso sarà dovuto all'Appaltatore il compenso maturato sulla base delle prestazioni regolarmente effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, maggiorato del 10% dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo netto contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

L'Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del medesimo contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tale caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Art. 20 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'art. 308 del Regolamento.

Art. 21 - Condizioni tecniche ed operative

L'Appaltatore assicura di aver acquisito piena e completa conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed operative in cui dovrà procedere alla realizzazione dell'Oggetto del contratto, e di accettarle senza riserva alcuna.

Qualora insorgano maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione, l'Appaltatore non potrà rivalersi in alcun modo sull'Amministrazione.

Art. 22 – Clausole di indipendenza

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore non potrà partecipare – singolarmente o in raggruppamento/consorzio/gruppo/aggregazione con altri soggetti – ad altri progetti e/o attività finanziati nell'ambito del P.O. FSE Basilicata 2007-2013. L'Appaltatore, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che le persone che collaboreranno nell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica non potranno avere, in pendenza del rapporto con l'Appaltatore, contratti di lavoro o collaborazioni professionali con altri organismi/operatori economici/enti che partecipano a progetti e/o attività finanziati nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013.

Art. 23 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che l'Amministrazione ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 24 - Oneri a carico

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Tali oneri riguardano: l'imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L'IVA s'intende a carico dell'Amministrazione Regionale.

Art. 25 - Adeguamento dei prezzi

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del contratto.

Art. 26 - Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità

L'Appaltatore è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.E., ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea e ss. mm. ii., ed in coerenza con il Piano di Comunicazione, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1690/2008 e ss. mm. ii., e con la linea grafica ed il relativo Manuale d'uso, approvati con la D.G.R. n. 2086/2009.

Sui documenti prodotti e sulle pubblicazioni informative dovranno essere sempre riportati il logo FSE, la "cosiddetta" sezione istituzionale, composta dall'indicazione del Fondo Sociale Europeo, dall'emblema dell'Unione Europea e la relativa dicitura, dal marchio della Regione Basilicata, dall'emblema della Repubblica Italiana e dallo slogan "Investiamo sul nostro futuro".

I siti web realizzati e le relative pagine web dovranno riportare una fascia contenente il logo FSE e la "cosiddetta" sezione istituzionale, secondo le indicazioni riportate nel relativo paragrafo del citato manuale d'uso.

Le comunicazioni dovranno contenere il CUP, il CIG, un riferimento al PO FSE Basilicata 2007-2013 e al progetto gestito.

Art. 27 - Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in

.....

Art. 28 - Controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto che non siano risolte in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Art. 29 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto

Responsabile del Procedimento è l’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013.
 Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è individuato, ai sensi dell’art. 300 del Regolamento, quale Direttore dell’esecuzione il/la _____.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento del servizio.
 L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal predetto Decreto a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
 Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri, alle norme del Codice Civile e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

per l’Appaltatore

(.....)

per l’Amministrazione

(.....)

L’Ufficiale Rogante
 (.....)

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati.

per l'Appaltatore

(.....)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiarano di approvare **specificamente** i seguenti articoli del contratto:

Art. 2 – Oggetto del contratto

Art. 4 – Importo del contratto

Art. 6 – Condizioni di pagamento

Art. 7 – Tempistica e modalità di attuazione del servizio

Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 9 – Subappalto

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto

Art. 11 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

Art. 12 – Personale

Art. 13 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Art. 17 – Penalità

Art. 18 – Inadempimento, Risoluzione del contratto e Risarcimento

Art. 19 – Variazione del servizio - Diritto di recesso

Art. 22 – Clausole di indipendenza

Art. 28 – Controversie - Foro competente

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

per l'Appaltatore

per l'Amministrazione

(.....)

(.....)

L'Ufficiale Rogante

(.....)
